

COMUNE DI APIRO
Provincia di Macerata

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE IN USO LOCALI
ALL'INTERNO DEL TEATRO "Giovanni MESTICA" DA DESTINARE A BAR

ART. 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Apiro affida la gestione del BAR del TEATRO "Giovanni MESTICA" sito in Corso V. Emanuele III, di proprietà comunale.

ART. 2: LOCALI IN CONCESSIONE

I locali oggetto della concessione in uso, da destinare a bar a servizio del Teatro comunale "G. Mestica" di Apiro per la somministrazione al pubblico di generi di ristoro secondo le autorizzazioni rilasciate dalla competenti autorità, vengono qui di seguito descritti:

1) locale bar avente una superficie di circa 27 mq., costituito da:

- bancone in legno con piano di acciaio munito di lavabo e frigo (1 sportello e 2 cassettoni), 1 pedana in legno;
- retrobanco in legno (già predisposto di acqua e luce per installazione macchina caffè e lavastoviglie) con scaffali chiusi in basso, di cui 2 per motori e accessori macchina per caffè, 8 ante e 7 cassetti di cui 2 metallici per la macchina caffè; piano in acciaio;
- cristalliera con specchio sul retro con mobile costituito da quattro ripiani in vetro;
- n. 1 tavolo, n. 6 sedie e 6 sgabelli bassi (in stile).

Per quanto concerne le spese l'installazione della macchina-caffè e lavastoviglie sono a carico del gestore previo consenso dell'U.T.C..

2) locale adibito a servizio igienico con antibagno della superficie di circa mq. 5 dotato di: vaso, lavabo, dispensa in acciaio per carta sapone e cestino.

I locali hanno una superficie complessiva di circa mq. 32.

ART. 3: CARATTERE DELLA CONCESSIONE

A tutti gli effetti la concessione in uso si qualifica quale servizio pubblico e non può essere abbandonata o sospesa, se non per validi motivi riconosciuti tali dalla Amministrazione Municipale. A tal fine il concessionario si obbliga a custodire e preservare da ogni danno quanto oggetto della presente concessione.

ART. 4: DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in concessione viene stabilito in anni 2, con inizio dal 28 ottobre 2017 fino al 30 settembre 2019, con facoltà di proroga per un ulteriore anno, a seguito di richiesta della ditta, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza e sulla base del giudizio di qualità del servizio da parte dell'Amministrazione Comunale, per una previsione di aperture collegate alle giornate in cui saranno programmati spettacoli teatrali o altre manifestazioni che comunque prevedono l'apertura del Teatro, oltre ad eventuali aperture aggiuntive da concordarsi con l'Amministrazione.

Qualora per volontà del concessionario il servizio non venga assicurato completamente, questi non può pretendere né ottenere rimborsi o sgravi di tassa o di canone, né indennizzi di qualsiasi natura.

La concessione è comunque soggetta a revoca per motivi di pubblica utilità.

ART. 5: CORRISPETTIVO

Data la specifica tipologia dell'attività connessa al locale di intrattenimento e svago ai sensi dell'art. 5,c.1,lettera c della L.287/91, per l'esecuzione dei servizi dati in gestione viene stabilito un canone per ciascuna apertura in base al numero delle rappresentazioni che si svolgeranno, ponendo a base di gara il prezzo di € 10,00 (diconsi dieci euro).

Il versamento del canone dovrà avvenire annualmente in 2 rate uguali: la prima, pari al 50%, entro il 30 Dicembre, mentre la seconda rata entro il 30 settembre da quantificarsi sulla base del rendiconto delle

aperture effettuate.

ART. 6: ORARIO

Il Bar dovrà essere aperto almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo o manifestazione e chiuso circa un'ora dopo la fine dello spettacolo.

Il gestore dovrà comunque adottare ogni cautela onde evitare che soggetti non muniti di regolare titolo di accesso possano abusivamente entrare nel locale.

ART. 7: GESTIONE BAR

Il concessionario della gestione deve gestire il BAR con personale idoneo e deve sottostare a tutte le prescrizioni dell'Autorità di P.S. che si riterrà di dovergli imporre ai sensi della legislazione vigente.

ART. 8: PRESTAZIONI DEL COMUNE

Il Comune si impegna, in casi eccezionali, a far intervenire proprio personale, al fine di evitare fenomeni che possano arrecare danni al locale oggetto della gestione.

ART. 9: MANUTENZIONE ORDINARIA ED ATTREZZATURE

Il concessionario cura la manutenzione ordinaria e la pulizia del locale affidato in concessione, provvedendo a dare immediata comunicazione scritta al Comune circa ogni evento dannoso del locale medesimo.

Sono a carico del concessionario le attrezzature, ivi compresa l'installazione delle stesse, di cui all'art. 2 del presente capitolato, nonché le stoviglie ed altre suppellettili per l'ordinaria gestione del servizio.

Il concessionario si obbliga alla verifica e al controllo della struttura alla chiusura dell'esercizio ed al termine degli spettacoli deve procedere alla verifica della chiusura degli impianti elettrico, idraulico e termico e alla verifica della chiusura delle porte.

ART. 10: VIGILANZA

Il Comune si riserva la facoltà di vigilare sulla esatta esecuzione del servizio svolto e di provvedere, con proprio personale ed a proprie spese, ad interventi di riparazione straordinaria rilevati da relazione scritta del proprio Ufficio Tecnico, su segnalazione immediata del concessionario, e dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio, a cui dovrà essere fatta segnalazione da parte del Concessionario o del Responsabile del Servizio Patrimonio.

ART. 11: PERSONALE

Al fine di assicurare l'espletamento del servizio, l'impresa concessionaria dovrà provvedervi con personale idoneo ed adeguato allo spettacolo in corso ed in regola con la normativa vigente in materia sanitaria, di contratti di lavoro relativi al settore nel quale si opera, e di assicurazioni sociali.

ART. 12: DIVIETO DI DIVERSA DESTINAZIONE

I locali concessi non potranno avere destinazione diversa da quella prevista nel presente atto, nè potranno essere concessi, anche parzialmente a terzi, pena la decadenza immediata della concessione.

ART. 13: INFORTUNI E DANNI

Il concessionario risponde direttamente, ai sensi dell'art. 2051 del C.C. e delle altre norme di legge, dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti del Comune, salvi gli interventi in favore del medesimo da parte di società assicurative.

ART. 14: PENALITÀ

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quale il contegno poco riguardoso verso gli utenti o altre rilevate, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, si applicherà una penale di Euro 50

(cinquanta), con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale motivata.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, quali il percepimento doloso di tariffe non consentite, il rifiuto di presentarsi al Comune per ricevere ordini o comunicazioni ed altre simili infrazioni come l'abbandono della gestione, potranno comportare, oltre al pagamento della penale doppia, la decadenza dell'affidamento in gestione.

Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti.

Alla data di scadenza il concessionario riconsegna i locali al Comune proprietario nello stato di fatto e di diritto in cui sono stati consegnati ed in difetto di puntuale consegna sarà tenuto al risarcimento del danno.

ART. 15: CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Se dovessero insorgere questioni tra il Comune ed il concessionario in ordine ai patti stabiliti con il presente atto, queste verranno deferite al giudizio del Tribunale di Macerata.

ART. 16: RINVIO

Per quanto non previsto nel presente articolo varranno le norme del C.C. e le altre disposizioni normative vigenti in materia.
